

STATUTO

Agenzia per i Diritti delle Persone con Disabilità - Agenzia IURA ETS

Articolo 1

Costituzione – Denominazione – Sede e durata – Norme applicabili

- 1.1 Su iniziativa dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ETS APS è costituita, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, in sigla CTS) e relative disposizioni attuative, nonché del Codice civile, la Fondazione di partecipazione denominata Agenzia per i Diritti delle Persone con Disabilità – Agenzia IURA ente del Terzo settore, in breve Agenzia IURA ETS (di seguito indicata anche come “Agenzia” o “Agenzia IURA”).
- 1.2 L'utilizzo, da parte dell'Agenzia, della locuzione “ente del Terzo settore” e/o dell'acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico è subordinato al perfezionamento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in sigla, “RUNTS”).
- 1.3 L'Agenzia ha sede legale in Roma, via Borgognona 38, presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ETS APS. La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto.
- 1.4 Il Collegio dei fondatori può istituire e/o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici operativi e articolazioni regionali o territoriali, comunque denominate.
- 1.5 L'Agenzia ha durata illimitata.
- 1.6 All'Agenzia si applicano, oltre alle disposizioni del presente Statuto, le disposizioni del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.
- 1.7 L'Agenzia non potrà in alcun modo essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né da formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o associazioni di datori di lavoro, né, infine, da ogni altra categoria di soggetti il cui controllo su un ente del Terzo settore sia escluso per legge.

Articolo 2

Assenza di scopo di lucro – Destinazione del patrimonio

- 2.1 L'Agenzia non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o comunque principale, delle attività di interesse generale enunciate all'articolo 5, comma 1, del CTS e individuate in via specifica nell'articolo 3 del presente Statuto.
- 2.2 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del CTS, il patrimonio dell'Agenzia, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto instaurato con l'Agenzia.
- 2.3 Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:
 - a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a fondatori o partecipanti, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Agenzia o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in favore dell'Agenzia, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS.
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Articolo 3

Principi ispiratori – Attività di interesse generale

- 3.1 L'Agenzia IURA opera in piena autonomia ed esplica la propria attività con apartiticità e aconfessionalità. Essa si ispira ai principi fondanti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007, ratificata con la Legge 3 marzo 2009 n. 18, e si prefigge lo scopo primario di assicurare la tutela generale delle persone con disabilità, nei rapporti con soggetti pubblici e privati, in relazione a possibili cause di discriminazione o violazione dei principi di pari opportunità o dei diritti di cui alle norme precedenti, ispirandosi al principio della specificità degli interventi in funzione della tipologia di disabilità interessata.
- 3.2 Destinatari delle attività istituzionali dell'Agenzia IURA sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le persone con disabilità fisiche, mentali, intellettive o sensoriali o con altra condizione che incida sulle capacità funzionali della persona, nonché i loro familiari e *caregiver* e, più in generale, chiunque si rapporti da vicino con la disabilità, ivi incluse le figure professionali che, a vario titolo, operano nell'ambito e/o a contatto con la disabilità nonché le persone che versano in situazioni di svantaggio economico, sociale o familiare.
- 3.3 In tale ambito, l'Agenzia svolge i seguenti compiti e attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del CTS:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (articolo 5, comma 1, lettera a) del CTS);
 - b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d) del CTS);
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (articolo 5, comma 1, lettera i) del CTS);
 - d) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (articolo 5, comma 1, lettera m) del CTS).
 - e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS (articolo 5, comma 1, lettera u del CTS);
 - f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (articolo 5, comma 1, lettera w del CTS).

3.4 A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività dell'Agenzia potrà declinarsi, in concreto, come segue:

- 1) ricerca ed analisi sociale e giuridica nell'ambito delle problematiche legate alle varie tipologie di disabilità e ai servizi per le persone in condizione di disabilità;
- 2) consulenza riguardo al quadro legislativo esistente;
- 3) attività di orientamento e accompagnamento delle persone con disabilità e dei loro familiari nell'accesso ai servizi pubblici, alle prestazioni assistenziali e previdenziali e alle misure di sostegno previste dalla normativa vigente;
- 4) valutazione dell'eventuale opportunità di intervento e/o azione nei confronti del soggetto (pubblico o privato) che si sia reso responsabile di una o più violazioni della normativa poste a tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- 5) assistenza legale attraverso la creazione di una rete, estesa sull'intero territorio nazionale, collegata con l'ufficio centrale, in grado di operare, secondo orientamenti uniformi, nel caso di contenziosi;
- 6) valutazione dell'effettività e della portata della violazione della normativa posta a tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche dal punto di vista delle implicazioni psicologiche e culturali, onde mettere in atto eventuali azioni di supporto psicologico e/o di intervento mediatico;
- 7) sviluppo, sostegno e promozione della cultura del rispetto dei diritti umani delle persone con disabilità in ogni settore della società;
- 8) diffusione di informazioni utili in relazione alla normativa esistente in favore delle persone con disabilità finalizzata, tra l'altro, all'accrescimento della conoscenza di procedure e strumenti utili per l'esercizio dei loro diritti;
- 9) sottoposizione alle autorità nazionali e/o locali competenti di proposte di nuove norme a tutela delle persone con disabilità ovvero di modifica di disposizioni già esistenti, ove reputate non rispondenti alle reali esigenze delle stesse;
- 10) attività di *advocacy* e partecipazione a tavoli istituzionali e sociali, finalizzate a promuovere politiche inclusive e a contrastare fenomeni di discriminazione;
- 11) promozione, progettazione, realizzazione e gestione, anche in collaborazione con enti ed istituzioni operanti nel settore, di attività ed interventi finalizzati alla formazione di persone svantaggiate e di quanti si occupano professionalmente della disabilità;
- 12) organizzazione di eventi culturali, seminari, momenti formativi e iniziative editoriali o multimediali volti a diffondere la conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e a sensibilizzare la collettività;
- 13) adozione ed organizzazione di iniziative volte a coinvolgere in maniera diretta le persone in condizione di disabilità, loro rappresentanti e loro associazioni nel monitoraggio della tutela dei diritti;
- 14) collaborazione con ogni organizzazione pubblica e privata che fornisca servizi alle persone con disabilità anche al fine di promuovere attività ed interventi finalizzati alla promozione delle pari opportunità e delle buone prassi di inclusione sociale;
- 15) partecipazione a processi di co-programmazione e co-progettazione con enti locali e servizi sociali territoriali per la realizzazione di progetti di vita indipendente e di inclusione sociale;
- 16) sostegno ad enti senza fini di lucro che già operano nel settore e valorizzazione delle loro iniziative.

Articolo 4

Attività diverse – Attività di raccolta fondi

4.1 L'Agenzia può altresì svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale sopra individuate, purché siano rispettati i criteri di strumentalità e secondarietà di cui all'articolo 6 del

CTS, come dettagliati dal decreto 19 maggio 2021, n. 107 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

- 4.2 Il Collegio dei fondatori è l'organo incaricato di individuare le attività diverse esercitabili dall'Agenzia. Il Consiglio Direttivo dell'Agenzia documenta il carattere secondario delle attività diverse eventualmente esercitate ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del CTS.
- 4.3 L'Agenzia può esercitare attività di raccolta fondi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del CTS e in conformità alle linee guida adottate con decreto del 13 giugno 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 5

Assetto organizzativo – Tipologie di partecipanti – Contributi ordinari e straordinari

- 5.1 L'Agenzia IURA è organizzata secondo lo schema giuridico della fondazione di partecipazione.
- 5.2 I partecipanti dell'Agenzia si distinguono in:
- a) Partecipanti Fondatori;
 - b) Partecipanti Ordinari;
 - c) Partecipanti Sostenitori.
- 5.3 Sono Partecipanti Fondatori gli enti, le organizzazioni e le federazioni di e per persone con disabilità che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Agenzia, nonché gli enti, le organizzazioni e le federazioni già Partecipanti Ordinari che, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano stati ammessi a partecipare all'Agenzia con questa qualifica con voto unanime del Collegio dei Fondatori.
- 5.4 Possono divenire Partecipanti Ordinari gli enti, le organizzazioni e le federazioni che, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo a partecipare all'Agenzia in quanto condividono le finalità e gli scopi dell'Agenzia e i loro atti costitutivi e statuti non risultano in contrasto con i principi dettati dal presente Statuto e dagli statuti dei Partecipanti Fondatori.
- 5.5 Possono essere Partecipanti Sostenitori gli enti, le organizzazioni e le federazioni, di natura pubblica o privata, che contribuiscano economicamente all'attività dell'Agenzia IURA o che prestino la loro opera gratuita a vario titolo in favore della stessa. La qualifica di Partecipante Sostenitore è attribuita dal Consiglio Direttivo.
- 5.6 La qualifica di Partecipante all'Agenzia è a tempo indeterminato e cessa solo in presenza di una delle cause di cui all'articolo 7 del presente Statuto.
- 5.7 I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti Ordinari sono tenuti al versamento di un contributo ordinario annuale, destinato al sostegno delle attività statutarie e al regolare funzionamento dell'Agenzia.
- 5.8 L'importo del contributo ordinario è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente Nazionale, ed è approvato dal Collegio dei Fondatori in sede di approvazione del bilancio preventivo.
- 5.9 Il contributo deve essere corrisposto entro il 31 marzo di ciascun anno sul conto corrente intestato all'Agenzia, salvo diversa scadenza deliberata dal Consiglio Direttivo. L'eventuale mancato o ritardato pagamento del contributo comporta la sospensione dei diritti di partecipazione e di voto fino all'adempimento, nonché la possibile decadenza del Partecipante ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto.
- 5.10 In caso di necessità particolari o per la realizzazione di specifici progetti di interesse comune, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente Nazionale, può deliberare la corresponsione di contributi straordinari da parte di uno o più Partecipanti dell'Agenzia IURA. La delibera è sottoposta a ratifica da parte del Collegio dei Fondatori e deve indicare le finalità, l'importo complessivo e le modalità di versamento dei contributi richiesti.

Articolo 6

Ammissione dei Partecipanti – Assegnazione a diversa tipologia di Partecipante

- 6.1 La domanda di ammissione a Partecipante Ordinario o a Partecipante Sostenitore deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, con l'indicazione della categoria prescelta e l'allegazione dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente richiedente, nonché di ogni altra documentazione utile a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto.
- 6.2 Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, motivando l'eventuale rifiuto. Avverso il rifiuto è ammesso reclamo al Collegio dei Fondatori, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Consiglio Direttivo e/o il Collegio dei Fondatori possono proporre all'aspirante Partecipante l'ammissione in una categoria diversa da quella richiesta nella domanda.
- 6.3 Con l'ammissione il Partecipante assume l'obbligo di rispettare le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi della Fondazione, nonché di concorrere al perseguimento delle finalità istituzionali.
- 6.4 Il Collegio dei Fondatori può deliberare, su richiesta del Partecipante e verificata la sussistenza delle condizioni previste, il mutamento della categoria da Partecipante Sostenitore a Partecipante Ordinario. Lo stesso Collegio può deliberare, con il voto unanime dei Partecipanti fondatori, l'attribuzione della qualifica di Partecipante Fondatore a chi già riveste la qualifica di Partecipante Ordinario.

Articolo 7

Cessazione del rapporto di partecipazione

- 7.1 La qualifica di Partecipante dell'Agenzia si perde per scioglimento o estinzione dell'ente partecipante, nonché per recesso, decadenza o esclusione. Restano in ogni caso fermi gli obblighi contributivi e di altra natura già assunti dal Partecipante in favore dell'Agenzia e non ancora adempiuti.
- 7.2 Il Partecipante può in qualsiasi momento recedere dall'Agenzia mediante comunicazione scritta inviata al Presidente con lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria. Il recesso ha efficacia dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo, fatti salvi gli obblighi contributivi non ancora adempiuti.
- 7.3 Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del Partecipante che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione o che risulti inadempiente ai propri obblighi contributivi, anche periodici, verso l'Agenzia, previa intimazione a adempiere.
- 7.4 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente agli obblighi statutari o regolamentari, ovvero per altri gravi motivi incompatibili con la permanenza del rapporto di partecipazione.
- 7.5 Le deliberazioni di decadenza ed esclusione sono sottoposte a ratifica del Collegio dei Fondatori, che delibera con la maggioranza assoluta dei Partecipanti Fondatori. In mancanza di ratifica, esse non hanno effetto.
- 7.6 La deliberazione ratificata è comunicata al Partecipante mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica e ha efficacia immediata dalla data di ricezione, restando fermi gli obblighi contributivi già assunti e non ancora adempiuti.

Articolo 8

Organi dell'Agenzia IURA

- 8.1 Sono Organi della struttura nazionale dell'Agenzia IURA:
- 1) il Collegio dei Fondatori;
 - 2) il Presidente Nazionale e, ove nominato, il Vicepresidente Nazionale;
 - 3) il Consiglio Direttivo;
 - 4) l'Assemblea dei Partecipanti;
 - 5) il Direttore Generale;
 - 6) il Segretario Generale;

- 7) l'Organo di controllo e, ove obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Articolo 9

Disposizioni comuni sul funzionamento degli Organi assembleari e di indirizzo

- 9.1 Le riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Agenzia IURA devono essere convocate con modalità che consentano la partecipazione sia in presenza sia a distanza tramite sistemi di audio/teleconferenza. I Partecipanti agli organi di indirizzo e/o assembleari possono, pertanto, intervenire mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché:
- a) sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota;
 - b) nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento, a ciascuno sia garantito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno;
 - c) sia garantito il rispetto delle condizioni di riservatezza.
- 9.2 Il Presidente Nazionale o il Segretario della seduta provvede, sotto la propria responsabilità, a identificare i partecipanti e a garantire la regolarità della riunione, anche tenendo conto dei mezzi tecnici a disposizione.
- 9.3 Le riunioni degli organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica, salvo diversa disposizione del presente Statuto.
- 9.4 L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno, è inviato con mezzi idonei a garantirne la ricezione almeno dieci giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, la convocazione è effettuata almeno quarantotto ore prima della riunione. In entrambi i casi, insieme all'avviso devono essere resi disponibili, anche con atti separati, il verbale della seduta precedente e i principali documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, tramite spazio cloud dedicato o altri strumenti idonei.
- 9.5 Almeno un terzo dei componenti di ciascun organo può chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno entro cinque giorni dalla ricezione dell'avviso di convocazione. In caso di convocazione urgente, la richiesta deve essere formulata entro ventiquattro ore dal ricevimento. Gli argomenti integrativi devono essere comunicati a tutti i componenti con le medesime modalità previste per l'avviso di convocazione.
- 9.6 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione del presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente, eccezion fatta per l'Assemblea dei Partecipanti, ove il Presidente Nazionale non ha diritto di voto.
- 9.7 Le votazioni palesi degli organi collegiali avvengono per appello nominale, o mediante sistema elettronico. In caso di votazioni a scrutinio segreto, dovranno essere adottate modalità atte a garantire la segretezza del voto di tutti i Partecipanti.
- 9.8 Gli organi collegiali dell'Agenzia hanno facoltà di decidere lo svolgimento parziale o totale della seduta in sede riservata, limitando cioè la partecipazione ai soli aventi diritto, quando trattasi di questioni che riguardano persone o, comunque, per le quali si rende opportuna una trattazione con tale modalità.
- 9.9 Di ogni riunione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta, che è conservato agli atti dell'Agenzia.

Articolo 10

Collegio dei Fondatori

- 10.1 Il Collegio dei Fondatori (di seguito, anche "Collegio") è l'organo supremo di indirizzo istituzionale e strategico dell'Agenzia.
- 10.2 Il Collegio è composto da un rappresentante per ciascun Partecipante Fondatore e nomina, al suo interno, il Presidente Nazionale.

- 10.3 I componenti del Collegio restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati. Resta salva la facoltà di revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.
- 10.4 In caso di revoca o dimissioni, il soggetto che ha nominato il membro dimissionario o revocato provvede senza indugio alla sostituzione, secondo i criteri previsti dal presente Statuto. Il sostituto dura in carica fino alla naturale scadenza del Collegio.
- 10.5 Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo richiedano il Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei componenti del Collegio.
- 10.6 Spettano al Collegio dei Fondatori le seguenti attribuzioni:
- a) definire gli indirizzi strategici e istituzionali dell'Agenzia, eventualmente approvando un piano strategico pluriennale;
 - b) nominare, tra i propri componenti, il Presidente Nazionale;
 - c) designare i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - d) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - e) approvare il bilancio sociale, se redatto o ove obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 - f) deliberare sui ricorsi degli aspiranti Partecipanti;
 - g) ratificare le delibere di esclusione e decadenza dei Partecipanti;
 - h) esprimere pareri vincolanti su questioni sottoposte dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Partecipanti;
 - i) deliberare sulle modifiche statutarie, richieste anche su impulso di altri Organi dell'Agenzia;
 - j) deliberare in materia di trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Agenzia;
 - k) deliberare in merito alla promozione di giudizi civili, penali e amministrativi;
 - l) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - m) esercitare ogni altra competenza attribuita dal presente Statuto.
- 10.7 Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni, nonché per gli oneri di verbalizzazione delle adunanze del Collegio dei Fondatori si applicano le disposizioni comuni sul funzionamento degli Organi collegiali.
- 10.8 Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Agenzia, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica.
- 10.9 Per le deliberazioni concernenti l'attribuzione della qualifica di Partecipante Fondatore a un soggetto già Partecipante Ordinario è richiesto il voto unanime dei componenti del Collegio.

Articolo 11

Presidente Nazionale – Vicepresidente nazionale

- 11.1 Il Presidente Nazionale è nominato dal Collegio dei Fondatori tra i propri componenti ed è il legale rappresentante dell'Agenzia IURA. Esso:
- a) convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Partecipanti;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Agenzia;
 - c) sovrintende al regolare funzionamento dell'Agenzia e assicura il coordinamento tra i diversi Organi;
 - d) adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
 - e) promuove giudizi civili, penali e amministrativi previa deliberazione del Collegio dei Fondatori; provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere giudizi conservativi, cautelari e possessori, informandone il Collegio dei Fondatori nella prima seduta utile;

- f) può delegare, in tutto o in parte, specifiche funzioni al Vicepresidente, se nominato, o ai componenti del Consiglio Direttivo.
- 11.2 In caso di impedimento grave o permanente del Presidente Nazionale, il Collegio dei Fondatori delibera la decadenza e procede senza indugio alla nomina di un nuovo Presidente.
- 11.3 Il Consiglio Direttivo può nominare, se lo ritiene opportuno, un Vicepresidente nazionale scelto tra i propri componenti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo e può esercitare le deleghe conferitegli dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Fondatori.
- 11.4 In mancanza del Vicepresidente, le funzioni di supplenza del Presidente sono assunte dal componente più anziano per età del Consiglio Direttivo.
- 11.5 I mandati del Presidente Nazionale e del Vicepresidente, se nominato, coincidono con quello dell'Organo che li ha nominati, salvo dimissioni o revoca.

Articolo 12

Consiglio Direttivo

- 12.1 Il Consiglio Direttivo (di seguito, anche "Consiglio") è l'organo incaricato di amministrare e gestire l'Agenzia, assicurando l'attuazione degli indirizzi strategici definiti dal Collegio dei Fondatori e curando lo svolgimento delle attività e delle iniziative promosse dall'Agenzia.
- 12.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a dieci, incluso il Presidente Nazionale che lo presiede e ne è membro di diritto.
- 12.3 Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito dal Collegio dei Fondatori in modo da assicurare che almeno i due terzi siano nominati dal Collegio dei Fondatori e il restante terzo dall'Assemblea dei Partecipanti, secondo un criterio progressivo volto ad assicurare la rappresentanza di entrambi gli organi. In particolare:
- a) fino a due Partecipanti Ordinari, l'Assemblea nomina un componente;
 - b) da tre a cinque Partecipanti Ordinari, l'Assemblea nomina due componenti;
 - c) da sei Partecipanti Ordinari in poi, l'Assemblea nomina tre componenti.
- 12.4 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica sino all'approvazione, da parte del Collegio dei Fondatori, del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili. In caso di cessazione anticipata di un componente, l'Organo che lo aveva nominato provvede alla sostituzione; il nuovo membro resta in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.
- 12.5 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente Nazionale almeno due volte all'anno e ogniquale volta lo richiedano il Presidente Nazionale o almeno un terzo dei suoi componenti. L'avviso di convocazione è inviato con mezzi idonei a garantirne la ricezione almeno dieci giorni prima della riunione, ovvero almeno quarantotto ore in caso di urgenza.
- 12.6 Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Segretario Generale, ove nominati ai sensi delle disposizioni del presente Statuto. L'Organo di controllo è invitato a intervenire nelle riunioni aventi ad oggetto il bilancio preventivo e consuntivo.
- 12.7 Spettano al Consiglio Direttivo le seguenti attribuzioni:
- a) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
 - b) determinare annualmente, su proposta del Presidente Nazionale, l'importo del contributo ordinario dovuto dai Partecipanti Fondatori e dai Partecipanti Ordinari, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori in sede di bilancio preventivo, nonché curarne la riscossione e la regolare destinazione alle attività statutarie e al regolare funzionamento dell'Agenzia;
 - c) predisporre il bilancio sociale ove ritenuto opportuno nonché quando obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 - d) nominare e revocare l'Organo di controllo e, ove previsto dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- e) nominare e revocare, su proposta del Presidente Nazionale, il Direttore Generale e il Segretario Generale, definendone compiti e attribuzioni;
 - f) nominare e revocare, ove ritenuto opportuno, il Vicepresidente;
 - g) individuare i programmi annuali di attività, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori, e vigilare sulla loro realizzazione;
 - h) dare attuazione agli indirizzi strategici e alle deliberazioni del Collegio dei Fondatori e deliberare in materia di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia, con esclusione delle competenze riservate al Collegio dei Fondatori;
 - i) deliberare sulle domande di ammissione dei Partecipanti Ordinari e Sostenitori;
 - j) deliberare l'esclusione e la decadenza dei Partecipanti, sottoponendo tali delibere a ratifica del Collegio dei Fondatori;
 - k) predisporre eventuali regolamenti interni, da sottoporre ad approvazione del Collegio dei Fondatori;
 - l) deliberare in merito alla stipula di convenzioni e accordi con enti pubblici e privati;
 - m) deliberare sull'accettazione di eredità, donazioni, legati e altre liberalità, nonché promuovere e organizzare iniziative di raccolta fondi, anche attraverso campagne e strumenti di finanziamento privato o pubblico, nel rispetto delle disposizioni di legge;
 - n) curare ogni altra funzione di amministrazione e gestione non riservata ad altri Organi dal presente Statuto.
- 12.8 Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni, nonché per la verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo si applicano le disposizioni comuni sul funzionamento degli Organi collegiali.

Articolo 13

Assemblea dei Partecipanti

- 13.1 L'Assemblea dei Partecipanti (di seguito, anche "Assemblea") è l'organo rappresentativo dei Partecipanti Ordinari, chiamato ad assicurare la loro partecipazione attiva alla vita dell'Agenzia.
- 13.2 L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascun Partecipante Ordinario, purché quest'ultimo sia in regola con il pagamento del contributo annuale ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto. I rappresentanti dei Partecipanti Sostenitori possono prendervi parte e hanno diritto ad intervenire, ma non hanno diritto di voto.
- 13.3 L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente Nazionale, che non ha diritto di voto.
- 13.4 I componenti dell'Assemblea durano in carica fino all'approvazione del quinto esercizio successivo alla loro nomina e sono revocabili in ogni momento dal Partecipante Ordinario che li ha nominati. Il Partecipante che ha revocato il mandato è tenuto senza indugio a nominare un sostituto, che resta in carica fino alla naturale scadenza dell'Assemblea.
- 13.5 Spettano all'Assemblea le seguenti attribuzioni:
- a) nominare, secondo i criteri progressivi stabiliti dal presente Statuto, un terzo dei membri dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) approvare eventuali regolamenti assembleari;
 - c) discutere e formulare osservazioni e/o proposte di integrazione sul programma annuale delle attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) elaborare e trasmettere al Consiglio Direttivo proposte progettuali o programmatiche, anche con riferimento all'adozione di iniziative territoriali o settoriali;
 - e) esprimere pareri consultivi su specifiche iniziative, attività o progetti sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Fondatori;
 - f) promuovere momenti di confronto e partecipazione, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro tematici, con funzioni consultive rispetto agli Organi dell'Agenzia;
 - g) esprimere pareri consultivi su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Fondatori;

- h) promuovere l'adozione di iniziative comuni a sostegno delle finalità istituzionali dell'Agenzia.
- 13.6 Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei Partecipanti Ordinari. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti Ordinari presenti.
- 13.7 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, nonché per la verbalizzazione delle adunanze, si applicano le disposizioni comuni sul funzionamento degli Organi collegiali.

Articolo 14

Direttore Generale

- 14.1 Il Direttore Generale, organo eventuale, è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente Nazionale fra persone particolarmente esperte nel campo amministrativo-contabile e della gestione economico-finanziaria.
- 14.2 All'atto della nomina il Consiglio Direttivo definisce i compiti e le funzioni del Direttore Generale.
- 14.3 Il Direttore Generale cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, assicura un supporto operativo ai diversi Organi dell'Agenzia e opera in raccordo con il Presidente Nazionale.
- 14.4 Il Direttore Generale risponde al Consiglio Direttivo ed è revocabile in ogni momento dal medesimo.

Articolo 15

Segretario Generale

- 15.1 Il Segretario Generale, organo eventuale, è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente Nazionale fra persone particolarmente esperte nell'organizzazione e nella direzione di strutture operative.
- 15.2 All'atto della nomina il Consiglio Direttivo definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale.
- 15.3 Il Segretario Generale è responsabile del funzionamento amministrativo-burocratico dell'Agenzia operando in raccordo con il Presidente Nazionale.
- 15.4 Il Segretario Generale risponde al Consiglio Direttivo ed è revocabile in ogni momento dal medesimo.

Articolo 16

Organo di controllo – Revisore legale dei conti

- 16.1 L'Agenzia è dotata di un Organo di controllo monocratico individuato tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile.
- 16.2 L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica fintantoché duri in carica l'Organo che l'ha eletto.
- 16.3 Il componente dell'Organo di controllo può essere revocato solo per giusta causa, che deve essere debitamente motivata dal Consiglio Direttivo.
- 16.4 L'Organo di controllo:
- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento, nonché sulla gestione finanziaria dell'Istituto;
 - c) esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo, allo scopo, apposite relazioni, ed effettua altresì verifiche di cassa;

- d) può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
 - e) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
 - f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - g) attesta che il bilancio sociale, ove la sua redazione si renda obbligatoria per legge, o, comunque, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. In tale eventualità, il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
- 16.5 Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del CTS, o laddove ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo nomina, altresì, un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, o affida tale compito ad una società di revisione esterna. Tale incarico può essere altresì affidato all'Organo di Controllo ma solo nel caso in cui il soggetto nominato sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Articolo 17

Patrimonio

- 17.1 Il Patrimonio dell'Agenzia è composto dal Fondo di dotazione dell'ente, dal patrimonio vincolato, dal patrimonio libero e dagli avanzi (disavanzi) di esercizio.
- 17.2 Il Fondo di dotazione dell'Agenzia IURA è costituito in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa applicabile alle fondazioni del Terzo settore e, in particolare, dall'articolo 22, comma 4, del CTS.
- 17.3 Il Patrimonio vincolato dell'Agenzia è composto dalle (a) Riserve statutarie; (b) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali; (c) Riserve vincolate destinate da terzi.
- 17.4 Il Patrimonio libero dell'Agenzia è composto dalle (a) Riserve di utili o avanzi di gestione e da (b) Altre riserve.
- 17.5 Contribuiscono alla formazione del patrimonio dell'Agenzia IURA le attribuzioni in denaro o in natura effettuati anche in un momento successivo alla costituzione della fondazione, tra cui, a titolo esemplificativo:
- a) contributi, ordinari e straordinari, dei Partecipanti Fondatori, Ordinari e Sostenitori;
 - b) elargizioni fatte da società, enti e soggetti privati, anche nell'ambito di attività di raccolta fondi;
 - c) beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo all'Agenzia;
 - d) contributi ricevuti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici;
 - e) lasciti e donazioni;
 - f) altre entrate di varia natura.

Articolo 18

Gestione economico-finanziaria

- 18.1 L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 18.2 Il bilancio preventivo (da approvarsi entro il 30 dicembre di ciascun anno), corredato dal programma di attività, e il bilancio consuntivo (da approvarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo), sono trasmessi dal Consiglio Direttivo al Collegio dei fondatori per l'approvazione. Il programma annuale di attività è previamente sottoposto all'Assemblea per eventuali osservazioni e/o proposte di integrazioni non vincolanti.
- 18.3 Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove redatto, devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 18.4 Per quanto attiene alla tenuta delle scritture sociali e contabili, alle modalità di redazione dei bilanci, ivi incluso il bilancio sociale, ove la sua redazione sia effettuata o obbligatoria ai sensi

delle vigenti disposizioni di legge, si fa riferimento alle pertinenti disposizioni di cui al Codice del Terzo settore.

- 18.5 I documenti di natura economico-contabile e la relazione sull'attività svolta o in programma sono pubblicate annualmente sul sito web istituzionale dell'Agenzia in formato accessibile e saranno rese disponibili a tutti i Partecipanti, con modalità e tempi stabiliti dal Presidente Nazionale.

Articolo 19

Personale - Volontari

- 19.1 L'Agenzia si avvale, oltre che di personale proprio, anche di personale messo a disposizione dai soci fondatori o da altre organizzazioni di e per persone con disabilità.
- 19.2 Per lo svolgimento di specifici compiti l'Agenzia può avvalersi di collaborazioni/consulenze esterne.
- 19.3 Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 16 del Codice del Terzo settore.
- 19.4 L'Agenzia può altresì avvalersi di volontari purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

Articolo 20

Compensi agli Organi dell'Agenzia – Rimborsi spese

- 20.1 Ai componenti degli Organi dell'Agenzia possono essere attribuiti compensi o indennità, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. È fatto divieto di attribuire compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del CTS.
- 20.2 Ai componenti degli Organi dell'Agenzia può essere altresì riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione agli incarichi affidati.
- 20.3 Al fine di garantire i necessari principi di imparzialità e indipendenza, è obbligatorio prevedere una retribuzione per l'Organo di controllo e, ove nominato, per il Revisore legale dei conti.

Articolo 21

Scioglimento dell'Agenzia - Devoluzione del patrimonio

- 21.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Agenzia, da qualsiasi causa originato, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente del Terzo settore avente finalità analoghe, individuato dal Collegio dei Fondatori, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, o di altro organismo competente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, salvo diversa destinazione imposta da legge.

Articolo 22

Operazioni straordinarie

- 22.1 L'Agenzia può operare trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice civile.
- 22.2 Gli atti relativi alle operazioni straordinarie di cui al precedente comma 1), per le quali il libro V del Codice civile prevede l'iscrizione nel Registro delle Imprese, devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 23

Disciplina transitoria – Regolamenti

- 23.1 Nella fase iniziale di operatività dell'Agenzia secondo la forma giuridica della fondazione di partecipazione, fino alla formale ammissione di Partecipanti Ordinari e al conseguente

insediamento dell'Assemblea dei Partecipanti, le attribuzioni spettanti a quest'ultima ai sensi del presente Statuto sono esercitate dal Consiglio Direttivo.

23.2 Resta fermo che la designazione di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, attribuita dal presente statuto all'Assemblea dei Partecipanti, è temporaneamente esercitata dal Collegio dei Fondatori, fino all'insediamento dell'Assemblea dei Partecipanti.

23.3 Disposizioni di dettaglio possono essere adottate mediante regolamenti specifici, aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, il funzionamento e i compiti degli Organi dell'Agenzia, la gestione economico-finanziaria dell'ente, nonché ogni altro profilo organizzativo ritenuto necessario per l'ordinato perseguimento delle finalità statutarie.